



Comune di Regalbuto
Regione Siciliana

Imposta Unica Comunale

regolamento applicativo



imposta municipale propria
artt. 11-27



tributo per i servizi indivisibili
artt. 28-34



tassa sui rifiuti
artt. 35-57

Regolamento IUC anno 2017

Indice

.....	1
CAPO I IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	1
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	1
Art. 2 SOGGETTO ATTIVO	1
Art. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE	2
Art. 4 DICHIARAZIONE	2
Art. 5 SANZIONI ED INTERESSI	3
Art. 6 ACCERTAMENTO	4
Art. 7 RIMBORSI	5
Art. 8 CONTENZIOSO	5
Art. 9 RISCOSSIONE COATTIVA	5
Art. 10 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	6
CAPO II L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	7
Art. 11 OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	7
Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA	7
Art. 13 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	9

Art. 14 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	10
Art. 15 SOGGETTI PASSIVI.....	11
Art. 16 SOGGETTO ATTIVO	12
Art. 17 BASE IMPONIBILE	12
Art. 18 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (Fabbricati inagibili o inabitabili)	14
Art. 19 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (altre tipologie).....	15
Art. 20 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	16
Art. 21 FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO	16
Art. 22 ESENZIONI	17
Art. 23 AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI	18
Art. 24 ASSIMILAZIONI.....	18
Art. 25 IMMOBILI MERCE	19
Art. 26 IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	19
Art. 27 VERSAMENTI	19
CAPO III IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	20
Art. 28 PRESUPPOSTO DELLA TASSA.....	20
Art. 29 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	20
Art. 30 SOGGETTO PASSIVO	21
Art. 31 BASE IMPONIBILE	21
Art. 32 ESENZIONI	21
Art. 33 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA.....	22
Art. 34 VERSAMENTI	23
CAPO IV LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	24
Art. 35 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	24
Art. 36 RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	24
Art. 37 SOGGETTI PASSIVI.....	26
Art. 38 LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICE IMPONIBILE	26
Art. 39 ESCLUSIONI.....	28
Art. 40 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	29
Art. 41 CATEGORIE DI UTENZA	30
Art. 42 UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE	30
Art. 43 UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI.....	30
Art. 44 UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE.....	32
Art. 45 UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE	32

Art. 46 PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA.....	32
Art. 47 TARIFFA GIORNALIERA.....	33
Art. 48 RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE.....	33
Art. 49 RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	34
Art. 50 RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO.....	35
Art. 51 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	36
Art. 52 APPLICABILITÀ.....	36
Art. 53 ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ.....	36
Art. 54 TRIBUTO PROVINCIALE.....	37
Art. 55 VERSAMENTI E SCADENZE.....	37
Art. 56 RETTIFICA/CORREZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DICHIARATA E/O ACCERTATA – IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.....	39
Art. 57 RETTIFICA/CORREZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DICHIARATA E/O ACCERTATA – IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI A DESTINAZIONE ORDINARIA.....	39
Allegato A UTENZE DOMESTICHE.....	41
Classificazioni.....	41
Componenti e coefficienti.....	41
Allegato B UTENZE NON DOMESTICHE.....	42
Classificazioni e coefficienti.....	42
Allegato C CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	43
Criteri qualitativi.....	43
Criteri quantitativi.....	47

CAPO I

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Regalbuto dell'**imposta unica comunale**, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (**Legge di Stabilità 2014**), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Nel Capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei Capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC. Conseguentemente, le norme di cui al Capo II sostituiscono quelle precedentemente adottate in materia di IMU.
4. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni regolamentari generali in materia di entrate tributarie comunali nonché a quelle di Legge vigenti.
6. Ai fini dell'applicazione della IUC costituisce altresì norma di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Regalbuto relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il

Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili all'1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Spettano al funzionario responsabile, individuato a norma dell'articolo 4 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC, così come disposto dall'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 4

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. Salvo quanto disposto ai successivi articoli 18 e 24, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune per la componente TARI, e su modello ministeriale per la componente IMU, quest'ultimo a valere anche per la componente TASI, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. In aggiunta ai casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Regolamento, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IMU e/o della TASI qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, o negli ulteriori casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta non risultino immediatamente fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.
4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
5. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del

condominio per conto dei condomini.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori, entro 90 (**novanta**) giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di trasferimento degli immobili.
7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (**TAR SU**).
8. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
9. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU, restano fermi gli immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili. Non sussiste l'obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale nei soli casi in cui il relativo indirizzo catastale di ubicazione coincida con quello anagrafico di residenza.

Art. 5

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% (**trenta per cento**) di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 (**quindici**) giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% (**cento per cento**) del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (**cinquanta/00**).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% (**cinquanta per cento**) del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (**cinquanta/00**).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo articolo 6, entro il termine di 60 (**sessanta**) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 500,00 (**cinquecento/00**).
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per il tributo e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 6

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (**sette**) giorni, nonché richiedere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere resa nota nelle forme di Legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Eventuali cause di esenzione e/o di riduzione tariffaria dichiarate ai fini della TARI ai sensi del precedente articolo 4 sono sottoposte a verifica mediante apposito sopralluogo a cura del personale comunale tecnico e di polizia amministrativa all'uopo destinato. Per eventuali esigenze operative e/o di servizio possono essere definiti a tal fine appositi criteri selettivi stabiliti di concerto fra il funzionario responsabile dei tributi comunali ed i responsabili dei settori interessati.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
3. Il Comune procede, secondo i criteri selettivi stabiliti annualmente dal funzionario responsabile, alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% (**ottanta per cento**) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 (**sessanta**) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3.
7. Con apposita Deliberazione di Giunta Municipale, l'Amministrazione Comunale può istituire e disciplinare una Task Force intersettoriale per lo svolgimento di attività anti evasione/elusione tributaria assegnando specifici compiti, ruoli e responsabilità al personale impegnato nelle attività sopracitate.

Art. 7 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (**centoottanta**) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, compensate, previa verifica a cura del funzionario responsabile, con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per una o più componenti della IUC.

Art. 8 **CONTENZIOSO**

1. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rinviando a quanto ulteriormente previsto e disciplinato dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali anche in materia di istituti deflattivi del contenzioso.

Art. 9 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il diritto del Comune a riscuotere coattivamente il tributo, nelle forme previste dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali e su disposizione del funzionario responsabile, salvo che sia stato emesso provvedimento di

sospensione, si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- a. 60 (**sessanta**) giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle Commissioni tributarie;
- b. 60 (**sessanta**) giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- c. 1 (**uno**) anno e 46 (**quarantasei**) giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata ovvero del minor termine stabilito dall'articolo 327 del Codice di Procedura Civile, come modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 10

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria nonché di quella regolamentare in materia di entrate tributarie comunali.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. L'efficacia delle norme regolamentari in materia di IMU e TASI decorre dalla data di loro pubblicazione nel sito informatico di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, da eseguire entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste, l'invio della relativa Deliberazione approvativa entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applica la disciplina regolamentare adottata in materia di IMU e TASI per l'anno precedente.
5. **comma soppresso**
6. Onde favorire una più ordinata transizione al nuovo regime impositivo, rimangono attive, per il solo anno 2014, le previgenti agevolazioni accordate ai fini del precedente Tributo TARSU, ad eccezione di quella prevista per le abitazioni con unico occupante, non espressamente riproposta ai fini della TARI in quanto già contemplata nel nuovo impianto tariffario. A decorrere dall'1 gennaio 2015, l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini della TARI è subordinata alla presentazione della prescritta dichiarazione tributaria entro il termine del 30 giugno 2015. In deroga a quanto stabilito ai successivi articoli 39, comma 2, e 48, comma 2, le riduzioni ed esenzioni tariffarie dichiarate fino a tutto il 28 settembre 2015 trovano efficacia, ricorrendone il diritto alla spettanza, dall'1 gennaio 2015.

CAPO II L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 11

OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria **(IMU)**, introdotta dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel Comune di Regalbuto, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale **(IUC)**, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'istituto della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il presente Regolamento è emanato al fine di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.
3. La disciplina normativa dell'IMU si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - ✓ dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 707-721 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - ✓ dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
 - ✓ dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - ✓ dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali e da ogni altra ulteriore normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, in base a criteri di equità fiscale, nel rispetto dei limiti di Legge e del vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate le aliquote vigenti.
2. L'aliquota di base è pari allo 0,76% **(zerovirgolasettantasei per cento)**, ridotta allo 0,40% **(zerovirgolaquaranta per cento)** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze; con apposita Deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tali aliquote possono essere aumentate o ridotte, rispettivamente, sino a 0,30 **(zerovirgolatrenta)** e 0,20 **(zerovirgolaventi)** punti percentuali; l'aliquota di base può essere altresì ridotta fino allo 0,40%

(zerovirgolaquaranta per cento) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- 2-bis Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota di base dello 0,76% **(zerovirgolasettantasei per cento)**, modificabile, in aumento o in diminuzione, sino a 0,30 **(zerovirgolatrenta)** punti percentuali, è ridotta al 75% **(settantacinque per cento)**.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 **(duecento/00)** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; tale detrazione è elevabile, con la Deliberazione di cui al precedente comma, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari **(IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli posseduti dal Comune e che insistono sul territorio comunale, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% **(zerovirgolasettantasei per cento)**; è consentito comunque al Comune, per tale fattispecie, aumentare sino a 0,30 **(zerovirgolatrenta)** punti percentuali la suddetta aliquota standard. Il gettito relativo alla maggiorazione spetta al Comune.
5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del "*Portale del Federalismo fiscale*", per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. La spettanza dell'aliquota di favore eventualmente stabilita ai sensi del presente articolo o per Legge si rileva, necessariamente, dalla dichiarazione di

cui al precedente articolo 4, comma 2, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello per cui si intende beneficiare dell'agevolazione. Relativamente all'aliquota di favore eventualmente stabilita per immobili concessi in locazione e/o in affitto con contratto registrato a decorrere dall'1 luglio 2010 in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 15 e 16, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, la spettanza della connessa agevolazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, da rendere ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio tributi, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i suddetti termini. Le dichiarazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle già presentate, hanno effetto anche per gli anni successivi, ricorrendone le condizioni agevolative cui esse fanno riferimento. Il contribuente interessato è comunque tenuto a comunicare al servizio tributi la perdita del diritto alle agevolazioni fruite entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui vengono meno i relativi presupposti.

Art. 13

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ed espressamente richiamati dall'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'IMU non si applica, altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alle abitazioni assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile al Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 (**quindici**) giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 14

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta, si definisce:
- a. Per "*abitazione principale*", ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile al Catasto come tale, in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; pertanto in presenza di unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in due unità immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario. A far data dal 2012, periodo di vigenza dell'IMU, il contribuente proprietario di due unità contigue, di fatto costituenti un'unica unità abitativa, al fine di poter usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione principale è tenuto a presentare istanza al Catasto, accorpando in un unico subalterno quelle unità che possono essere accorpate, in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, oppure facendo riportare nella visura catastale la dicitura "*porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali*" in quelle unità su cui gravano diritti reali non omogenei. Tale agevolazione non può retroagire a periodi di imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato istanza al Catasto. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o l'esenzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- b. Per “*pertinenze dell’abitazione principale*” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte al Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
- c. Per “*fabbricato*” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- d. Per “*area fabbricabile*” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici; Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
- e. Per “*terreno agricolo*” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile.

Art. 15

SOGGETTI PASSIVI

- 1. In base a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soggetti passivi dell’imposta:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 16 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Regalbuto, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (**zerovirgolasettantasei per cento**).
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul rispettivo territorio.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 17 **BASE IMPONIBILE**

1. Per i fabbricati iscritti al Catasto, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti al Catasto, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5% (**cinque per cento**), ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - ✓ 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - ✓ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - ✓ 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - ✓ 65 per i fabbricati catastali nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - ✓ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti al Catasto,

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti al Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

- 2-bis A decorrere dall'1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nella categoria catastale del gruppo D, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dall'1 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al precedente periodo possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo precedente periodo. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al precedente primo periodo, presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dall'1 gennaio 2016.
3. Per le aree fabbricabili, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di fabbricabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato, della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte del servizio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree fabbricabili, sulla base di una specifica perizia effettuata dal servizio tecnico

comunale ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree fabbricabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un terreno fabbricabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corsa d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Non rientrano tra le aree fabbricabili quelle indicate al successivo articolo 23.
5. Per i terreni diversi dalle aree fabbricabili ad uso agricolo, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le rivalutazioni stabilite dalla Legge.

Art. 18

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, quest'ultima ove prevista, è ridotta del 50% (**cinquanta per cento**) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (**fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente**) e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- ✓ strutture orizzontali (**solai e tetto di copertura**) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - ✓ strutture verticali (**muri perimetrali o di confine**) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - ✓ edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
 5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione.
 6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione al servizio tributi entro il termine di 30 (**trenta**) giorni.

Art. 19

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (altre tipologie)

1. Fabbricati di interesse storico-artistico: la base imponibile è ridotta del 50% (**cinquanta per cento**) per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
2. Fabbricati soggetti a ristrutturazione o di nuova costruzione: in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area fabbricabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'IMU, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale presunta, attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50% (**cinquanta per cento**), da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
3. Unità immobiliari concesse in comodato: la base imponibile è ridotta del 50% (**cinquanta per cento**) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che

il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro i termini perentori previsti al precedente articolo 4, comma 2, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione.

Art. 20

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano effettivamente destinati a pertinenza.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate, in modo durevole, a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.
4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.
5. L'esenzione e l'agevolazione **(nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9)** opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 21

FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO

1. I fabbricati rurali ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.

Art. 22
ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni:
 - a. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b. I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9.
 - c. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.
 - d. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze.
 - e. I fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810.
 - f. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
 - g. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Conformemente a quanto precisato con la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4/DF del 4 marzo 2013, l'esenzione di cui alla presente lettera si applica anche nel caso in cui gli immobili posseduti dai soggetti sopraindicati risultino da questi concessi in comodato gratuito ad altri enti non commerciali, aventi la medesima natura giuridica e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di una delle attività meritevoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dianzi indicate.
 - h. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, secondo quanto specificato al successivo articolo 25.
 - i. a decorrere dall'anno 2016, i terreni agricoli ricadenti sul territorio comunale in quanto ricompreso e totalmente delimitato nell'elenco della

Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9;

- j. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

Art. 23

AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI

1. Si considera parte integrante del fabbricato, e pertanto non assoggettabile ad imposta, anche l'area fabbricabile che, per espressa dichiarazione del contribuente secondo le modalità di cui al successivo comma 3, ne costituisce pertinenza (**ad es. giardino, posto auto, rampa, corsello, etc.**). A tal proposito non assume rilevanza il fatto che l'area sia accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile, ovvero:
 - a. presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o a ornamento intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (**cosiddetto bene principale**) per il miglior uso di quest'ultimo;
 - b. presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia il titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale.
3. Il soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando un'apposita dichiarazione, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.

Art. 24

ASSIMILAZIONI

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2015, ferma restando la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è altresì considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. La spettanza delle agevolazioni di cui al presente articolo è comunque

subordinata alla presentazione di una dichiarazione, da rendere ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio tributi, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello per cui si intende beneficiare delle agevolazioni medesime. Le dichiarazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle già presentate, hanno effetto anche per gli anni successivi, ricorrendone le condizioni agevolative cui esse fanno riferimento. Il contribuente interessato è comunque tenuto a comunicare al servizio tributi la perdita del diritto alle agevolazioni fruite entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui vengono meno i relativi presupposti.

Art. 25

IMMOBILI MERCE

1. L'IMU non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente è la presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 2, entro i termini perentori ivi previsti.

Art. 26

IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (**IACP**) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica quanto previsto al precedente articolo 12, comma 3.

Art. 27

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 (**quindici**) giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate per l'anno con l'apposita Deliberazione pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il

Comune è tenuto ad effettuare, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste, l'invio della predetta Deliberazione approvativa entro il termine perentorio del 14 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno precedente.

4. Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le Disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità stabilite dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.
6. L'importo minimo dovuto ai fini dell'IMU è pari ad € 12,00 **(dodici/00)**, da intendersi come imposta complessiva da versare, su base annua, a favore del Comune e, ove dovuta, dello Stato. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato, cumulativamente, con l'importo dovuto a saldo.
7. In riferimento alla nuova normativa sui terreni agricoli e non coltivati di cui al Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34, non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia stato effettuato dai contribuenti interessati entro il termine del 31 marzo 2015.

CAPO III

IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 28

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il tributo è dovuto per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 **(quindici)** giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 29

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Si rimanda alle definizioni previste ai fini dell'IMU di cui al precedente articolo

Art. 30 **SOGGETTO PASSIVO**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea (**locazioni saltuarie o occasionali**) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% (**trenta per cento**) dell'ammontare complessivo dovuto, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 33. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Qualora l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90% (**novanta per cento**) dell'ammontare complessivo dovuto.

Art. 31 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 32 **ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del

- Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
 3. Si applicano, inoltre, le esenzioni, già indicate al precedente articolo 22, previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i), del Decreto ICI, per quest'ultima anche negli ulteriori casi richiamati al precedente articolo 22, comma 1, lettera g), secondo periodo, conformemente a quanto precisato con la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4/DF del 4 marzo 2013. Ai fini dell'applicazione della medesima lettera i) resta ferma l'applicazione delle Disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.
 4. Le esenzioni di cui al presente articolo spettano limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni descritte.
 5. Spetta al soggetto passivo che intenda far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

Art. 33

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 **(uno)** per mille.
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 **(uno)** per mille.
- 2-bis Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,10% **(zerovirgoladieci per cento)**. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% **(zerovirgolaenticinque per cento)** o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del successivo comma 4, è ridotta al 75% **(settantacinque per cento)**. Sull'unità immobiliare di cui al precedente articolo 24, comma 2, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
4. Le aliquote della TASI vengono deliberate, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
5. La spettanza dell'aliquota di favore eventualmente stabilita ai sensi del presente articolo o per Legge si rileva, necessariamente, dalla dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 2, che deve essere presentata, a pena

di decadenza, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello per cui si intende beneficiare dell'agevolazione. Relativamente all'aliquota di favore eventualmente stabilita per immobili concessi in locazione e/o in affitto con contratto registrato a decorrere dall'1 luglio 2010 in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 15 e 16, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, la spettanza della connessa agevolazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, da rendere ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio tributi, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i suddetti termini. Le dichiarazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle già presentate, hanno effetto anche per gli anni successivi, ricorrendone le condizioni agevolative cui esse fanno riferimento. Il contribuente interessato è comunque tenuto a comunicare al servizio tributi la perdita del diritto alle agevolazioni fruite entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui vengono meno i relativi presupposti.

Art. 34 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (**modello F24**), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento della TASI è effettuato in due rate, delle quali la prima rata entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate per l'anno con l'apposita Deliberazione pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste, l'invio della predetta Deliberazione approvativa entro il termine perentorio del 14 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno precedente. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, salvo l'eventuale conguaglio a debito sulla base delle aliquote vigenti per la medesima annualità.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali, non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto, in ragione d'anno, risulti inferiore ad € 5,00 (**cinque/00**). Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo

minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

4. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 (**quindici**) giorni è computato per intero.

CAPO IV

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 35

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. "*locali*", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. "*aree scoperte*", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. "*utenze domestiche*", le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. "*utenze non domestiche*", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (**balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi**);
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo, attrezzature o impianti, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. **comma soppresso**

Art. 36

RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.

- 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
 4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
 5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
 6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato C, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'allegato C.
 7. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di

dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono le seguenti:

- ✓ attività produttive che producono rifiuti pericolosi come elencati nell'allegato D – Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ✓ attività di spedizione di imballaggi “terziari” o “per il trasporto”.

Art. 37

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 38

LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (**procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte al Catasto e corredate di planimetria**), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% (**ottanta per cento**) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.
4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La dimostrazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante opportuna dichiarazione scritta e controfirmata corredata di tutta la documentazione atta a provarlo **(a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti debitamente firmati a destinazione, registri di carico e scarico e relative fatture per avvenuta consegna dei rifiuti speciali)**. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione, corredata di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il termine di cui al precedente articolo 4, comma 2, comporta l'automatica non applicabilità dell'esclusione del tributo e la superficie di commisurazione sarà la superficie totale calpestabile. L'eventuale maggior tributo corrisposto sarà conguagliato alla prima tariffazione utile senza applicazione di interessi.
7. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30% (trenta per cento)
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	30% (trenta per cento)
Elettrauto	30% (trenta per cento)
Caseifici, cantine sociali	30% (trenta per cento)
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	30% (trenta per cento)
Officine di carpenteria metallica	30% (trenta per cento)
Tipografie, stamperie, vetrerie	30% (trenta per cento)
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	30% (trenta per cento)
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	30% (trenta per cento)
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi	30% (trenta per cento)
Ospedali e case di cura	30% (trenta per cento)
Poliambulatori	30% (trenta per cento)

8. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

Art. 39
ESCLUSIONI

1. Ferme restando le esclusioni previste dal precedente articolo 35, comma 3, sono altresì esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che, per loro natura e caratteristiche, o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
 - a. locali:
 - i. abitativi, privi di arredo e di allacci a pubbliche forniture **(servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica)**;
 - ii. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - iii. **punto soppresso**
 - iv. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
 - v. **punto soppresso**
 - vi. **punto soppresso**
 - vii. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia comprovata da specifica certificazione comunale;
 - b. aree:
 - i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - iv. le aree scoperte adibite a verde.
2. I locali e le aree indicati al precedente comma non sono assoggettati alla tassa, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 4, solo se le relative caratteristiche vi risultino indicate e le stesse siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili od in base ad idonea documentazione.
3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore dimostri che il trattamento degli stessi avvenga in conformità alla normativa vigente. La dimostrazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante opportuna dichiarazione scritta e controfirmata corredata di tutta la documentazione atta a comprovarlo **(a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti debitamente firmati a destinazione, registri di carico e scarico e relative fatture per avvenuta consegna dei rifiuti speciali)**. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione

corredata di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il termine di cui al precedente articolo 4, comma 2, comporta l'automatica non applicabilità dell'esclusione del tributo e la superficie di commisurazione sarà la superficie totale calpestabile. L'eventuale maggior tributo corrisposto sarà conguagliato alla prima tariffazione utile senza applicazione di interessi.

Art. 40

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al precedente periodo, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla dichiarazione di cessazione che deve essere effettuata entro e non oltre il termine di cui al precedente articolo 4, comma 2.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Sulla base dell'articolo 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
5. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa (**ips**) e qualitativa (**iqs**) di rifiuti stabiliti annualmente all'atto della determinazione delle tariffe.
6. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del Piano economico finanziario da adottare mediante deliberazione consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

7. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla Legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
8. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro il termine, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

Art. 41

CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 42

UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE

1. La tariffa per le utenze domestiche è strutturata tenendo conto della diversa composizione del nucleo familiare, nelle sei fasce indicate all'allegato A, unitamente ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti di cui al precedente articolo 40 che sinteticamente esprimono la diversa potenzialità di produzione di rifiuti delle medesime fasce d'utenza.

Art. 43

UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'allegato A.
2. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
3. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
4. Non viene in ogni caso conteggiato nel numero degli occupanti il personale impiegato, con regolare contratto di lavoro, nell'assistenza dei soggetti dichiarati invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

6. Per le utenze domestiche diverse dall'abitazione principale, condotte/possedute da soggetti residenti nel Comune di Regalbuto, ai fini del calcolo della tariffa si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 1 **(uno)**.
7. Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune di Regalbuto ricorre l'obbligo di aggiornamento della denuncia già presentata con il numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2 **(due)**, fatte salve le verifiche di ufficio.
8. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero **(iscritti AIRE)**, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 2 **(due)** salvo diversa e tempestiva dichiarazione.
9. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
10. Si considerano utenze domestiche con 1 **(uno)** occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito anche se adibite a pertinenza di abitazioni. Gli immobili di cui al presente comma godono delle riduzioni di cui all'articolo 48.
11. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali **(R.S.A.)** o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 **(uno)** occupante.
12. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
13. Per le famiglie residenti nel Comune, in sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante l'1 gennaio 2014 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di aggiornamento della denuncia.
14. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con l'apposita dichiarazione da presentare entro e non oltre il termine di cui al precedente articolo 4, comma 2.
15. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla dichiarazione o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

Art. 44

UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, tenuto conto dei coefficienti di produttività quantitativa **(ips)** e qualitativa **(iqs)** di rifiuti stabiliti annualmente all'atto della determinazione delle tariffe.

Art. 45

UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
6. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 46

PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi

adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

4. In caso di utenze non domestiche che comprendano diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
5. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 47

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (**centoottantatre**) giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 70% (**settanta per cento**).
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.

Art. 48

RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI è ridotta:
 - a. del 30% (**trenta per cento**) sull'intera tariffa, per le altre abitazioni ad esclusione dell'abitazione principale, non locate o comunque concesse in uso a terzi;
 - b. del 30% (**trenta per cento**) sull'intera tariffa, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno,

all'estero, a condizione che i soggetti interessati non beneficino di altre riduzioni stabilite da norme statali;

- c. del 70% (**settanta per cento**) sull'intera tariffa, per le cantine, autorimesse e altri luoghi di deposito, vuoti e privi di qualsiasi utenza, a condizione che, fra i suddetti locali, risulti regolarmente dichiarato ed interamente assoggettato al pagamento della tassa quello avente maggiore consistenza;
- d. del 10% (**dieci per cento**) sull'intera tariffa, per le abitazioni di residenza, limitatamente alla parte di superficie eccedente i 140 (**centoquaranta**) mq.;
- e. del 20% (**venti per cento**) sull'intera tariffa, per le abitazioni di residenza con unico occupante e per una sola relativa pertinenza a tal fine appositamente dichiarata.

1-bis Sull'unità immobiliare di cui al precedente articolo 24, comma 2, regolarmente dichiarata, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

- 2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate, sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione, soltanto a decorrere dalla data di presentazione di quest'ultima. Le riduzioni medesime cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, riferite alla medesima utenza, sarà assunta ai fini imponibili esclusivamente quella più favorevole al contribuente. Il presente comma non si applica alle agevolazioni per la raccolta differenziata di cui all'articolo 51.

Art. 49

RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo fino ad un massimo del 30% (**trenta per cento**), in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (**la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore dell'indice di produttività della relativa classificazione, come stabilito annualmente all'atto della determinazione delle tariffe, moltiplicato per la superficie dell'attività**), fino alla concorrenza massima del 30% (**trenta per cento**) dell'importo totale della tariffa, che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa dimostrazione documentale dell'avviato recupero (**esibizione documentazione fiscale**).
- 2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dal soggetto interessato, presentando apposita istanza su modulo predisposto dal Comune e corredato dalla documentazione in esso indicata entro e non oltre il termine di cui al precedente articolo 4, comma 2. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla

presentazione della dichiarazione.

3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30% **(trenta per cento)**; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla dichiarazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 183 **(centoottantatre)** giorni continuativi o 4 **(quattro)** giorni per settimana. La dichiarazione dovrà essere riproposta annualmente.
- 3-bis Al fine di rafforzare e sostenere la lotta ai fenomeni estorsivi a danno di imprenditori del territorio, sono esentati dal pagamento del tributo, per tre annualità di tassa, ricorrendone i presupposti di detenzione/possesso, i locali occupati da Ditte, Società, Organizzazioni ed Associazioni, che si siano costituite e siano state ammesse, anche in passato, come parte civile nei processi penali per reati di estorsione e/o di usura, con esito conclusivo di condanna, anche in primo grado di giudizio. I soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare, in via documentale, la spettanza del diritto all'esenzione di cui al precedente periodo, all'atto della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 4, che non soggiace ad alcun termine di scadenza producendo effetto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di avvenuta presentazione.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, riferite alla medesima utenza, sarà assunta ai fini imponibili esclusivamente quella più favorevole al contribuente. Il presente comma non si applica alle agevolazioni per la raccolta differenziata di cui all'articolo 51.

Art. 50

RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. Nelle zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano **(la delimitazione del centro urbano e delle aree assimilate è definita con apposita Deliberazione di Giunta Comunale)** in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in misura pari al 40% **(quaranta per cento)** della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita istanza di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la riduzione.
2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell'80% **(ottanta per cento)** della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata al servizio tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 **(trenta)** giorni successivi.
3. Il funzionario responsabile consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che

rilascia ricevuta dell'originale.

4. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica al servizio tributi entro i 30 **(trenta)** giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.
5. Nelle zone di cui al primo comma, distanti oltre 5 **(cinque)** km. dal centro urbano, in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa dovuta in relazione al possesso, all'occupazione od alla detenzione di unità immobiliari iscritte nella categoria catastale C/2 **(magazzini e locali di deposito)** è ridotta nella misura pari all'80% **(ottanta per cento)**, dietro presentazione di regolare dichiarazione.
6. L'identificazione delle zone di cui ai precedenti primo e quinto comma, in cui è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani è stabilita con apposita deliberazione di giunta comunale su proposta del responsabile del settore tecnico di competenza.

Art. 51

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata, commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso il centro di raccolta comunale o altri siti individuati dal Comune, in via sperimentale, secondo le modalità ed i criteri attuativi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono calcolate a consuntivo e compensate in detrazione fino alla concorrenza massima del 20% del tributo dovuto dai contribuenti interessati nella successiva annualità di tassa.
3. **comma soppresso**
4. **comma soppresso**

Art. 52

APPLICABILITÀ

1. Il contribuente è tenuto a dichiarare, entro il termine di cui al precedente articolo 4, comma 2, la cessazione delle condizioni previste per la spettanza di eventuali agevolazioni concesse; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa.
2. Il Comune si riserva altresì il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione del tributo. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.

Art. 53

ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ

1. Sono esclusi dalla tassazione, a decorrere dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, gli immobili non utilizzati **(inagibili, inabitabili o diroccati)**,

oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque, ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire al servizio tributi, tutti gli elementi all'uopo necessari.

Art. 54

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall' Ex Ente Provincia Regionale di Enna, sull'importo del tributo comunale.

Art. 55

VERSAMENTI E SCADENZE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (**modello F24**), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Per le annualità 2014, 2015 e 2016, le modalità di pagamento rateale della TARI ed i relativi termini di scadenza, a seguito dei provvedimenti di differimento adottati e delle modifiche regolamentari di adeguamento apportate, risultano così disciplinati:
 - a) Anno 2014
 - i. Acconto: in 2 (**due**) rate con scadenza, rispettivamente, al 31 luglio 2014 e 30 settembre 2014, commisurate, complessivamente, al 70% (**settanta per cento**) di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'annualità precedente, oltre il TEFA (**tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell'ambiente**) di cui al precedente articolo 54, nella misura vigente;
 - ii. Rata a saldo/conguaglio: unica, con scadenza al 16 febbraio 2015, calcolata in relazione alla tassa annua dovuta sulla base delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale per l'anno 2014;
 - b) Anno 2015
 - i. Acconto: in 3 (**tre**) rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 16 luglio 2015, 17 agosto 2015 e 16 settembre 2015, commisurate, complessivamente, all'80% (**ottanta per cento**) di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'annualità precedente, oltre il TEFA (**tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell'ambiente**) di cui al precedente articolo 54, nella misura vigente;
 - ii. Rata a saldo/conguaglio: unica, con scadenza al 30 novembre

2015, calcolata in relazione alla tassa annua dovuta sulla base delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale per l'anno 2015;

c) Anno 2016

- i. Acconto: in 4 (**quattro**) rate di uguale importo con scadenza, al 16 maggio 2016 per la prima e seconda rata, al 16 luglio 2016 e 16 settembre 2016 per le successive terza e quarta rata, commisurate, complessivamente, all'80% (**ottanta per cento**) di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'annualità precedente, oltre il TEFA (**tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell'ambiente**) di cui al precedente articolo 54, nella misura vigente;
- ii. Rata a saldo/conguaglio: unica, con scadenza al 16 novembre 2016, calcolata in relazione alla tassa annua dovuta sulla base delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale per l'anno 2016.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2017, il Comune riscuote il tributo in 4 (**quattro**) rate di cui l'ultima a saldo/conguaglio, rispettivamente scadenti il 16 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 16 novembre di ogni anno, inviando ai soggetti interessati, anche per posta semplice, inviti e modelli di pagamento preventivamente compilati che specificano, per ogni utenza, le somme dovute. Le prime tre rate in acconto, ognuna di pari importo, saranno commisurate, complessivamente, al 75% (**settantacinque per cento**) di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'annualità precedente, oltre il TEFA (**tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell'ambiente**) di cui al precedente articolo 54, nella misura vigente. L'importo dell'ultima rata a saldo/conguaglio sarà calcolato in relazione alla tassa annua dovuta sulla base delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale per l'annualità di riferimento.
4. Il termine di scadenza dei pagamenti rateali, per le annualità 2016 e successive, può comunque essere differito, su proposta del Funzionario responsabile dei tributi, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, ove ritenuto necessario per sopraggiunte esigenze di carattere tecnico-organizzativo. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, salvo l'eventuale conguaglio a debito sulla base delle tariffe vigenti per la medesima annualità.
5. Non si procede alla riscossione del tributo qualora l'importo dovuto in ragione d'anno, comprensivo del tributo provinciale di cui al precedente articolo 54, risulti inferiore ad € 12,00 (**dodici/00**).
6. Al fine di adempiere correttamente all'obbligo tributario di versamento della TARI, i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria diligenza in ordine alla verifica della correttezza dei dati di calcolo riportati negli avvisi di pagamento pervenuti, attivandosi inoltre tempestivamente, in caso di mancato recapito dei medesimi avvisi, presso il competente ufficio tributario. Quest'ultimo provvede, entro cinque giorni dalla richiesta corredata della dichiarazione di variazione, ove inesatta, alla ristampa e consegna diretta degli avvisi di pagamento non recapitati o di quelli ritenuti errati. In ogni caso, la mancata disponibilità dei moduli di pagamento del tributo non costituisce esimente per l'eventuale sua parziale, omessa o ritardata corresponsione alle scadenze

rateali previste.

Art. 56

RETTIFICA/CORREZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DICHIARATA E/O ACCERTATA – IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

1. In riferimento agli immobili a destinazione ordinaria (**iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A, B, e C**), le istanze di parte, volte alla precisazione di una minore superficie imponibile rispetto a quella accertata d'ufficio ovvero a quella precedentemente dichiarata, anche ai fini del previgente regime di prelievo (**TARSU**), devono essere avanzate a mezzo della dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 2. Se necessario, le istanze eventualmente già presentate devono essere integrate in tal senso.
2. L'ufficio ammette ad imposizione la minore superficie imponibile dichiarata previa verifica della stessa mediante apposito sopralluogo a cura del personale comunale tecnico e di polizia amministrativa all'uopo destinato. Qualora la minore superficie dichiarata risulti inferiore all'80% della superficie metrica comunicata dall'Agenzia delle Entrate (**ex Agenzia del Territorio**), calcolata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ed in tutti i casi in cui non risultino comunque disponibili i citati dati metrici di raffronto, l'ufficio è altresì tenuto a richiedere ai contribuenti interessati, a norma dell'articolo 1, comma 340, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e secondo quanto disciplinato dalla Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 della predetta Agenzia, rispettivamente, la presentazione dell'istanza di rettifica della superficie catastale attribuita ovvero la presentazione della planimetria mancante.
3. L'ufficio, ove contestualmente richiesto, nel rispetto del termine decadenziale di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e fermo restando il conforme esito della verifica della misura richiesta ai sensi del precedente comma dispone il rimborso della tassa erroneamente corrisposta in conseguenza dell'errata superficie imponibile dichiarata. Nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma, il rimborso è disposto a condizione che la minore superficie imponibile dichiarata sia documentalmente provata alla pregressa data di decorrenza.
4. Non sono in ogni caso ammesse, a valere per annualità di tassa pregresse, eventuali riduzioni di superfici imponibili giustificate da cause di esenzione dal tributo e/o di riduzione tariffaria non tempestivamente denunciate o dichiarate ai sensi dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 57

RETTIFICA/CORREZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DICHIARATA E/O ACCERTATA – IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI A DESTINAZIONE ORDINARIA

1. In riferimento agli immobili diversi da quelli di cui al precedente articolo, le istanze di parte, volte alla precisazione di una minore superficie imponibile rispetto a quella accertata d'ufficio ovvero a quella precedentemente

dichiarata, anche ai fini del previgente regime di prelievo (**TARSU**), devono essere avanzate a mezzo della dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 2, corredata altresì di un'apposita planimetria quotata, a firma di un tecnico abilitato, e di una relazione tecnico-descrittiva della destinazione d'uso dei relativi ambienti. Se necessario, le istanze eventualmente già presentate devono essere integrate in tal senso.

2. L'istruttoria delle istanze di cui al precedente comma rimane comunque subordinata alla preliminare verifica della minore superficie imponibile dichiarata, in termini di consistenza ed effettiva destinazione d'uso dei relativi ambienti, mediante apposito sopralluogo a cura del personale comunale tecnico e di polizia amministrativa all'uopo destinato.
3. L'ufficio, ove contestualmente richiesto e nel rispetto del termine decadenziale di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone il rimborso della tassa erroneamente corrisposta in conseguenza dell'errata superficie imponibile dichiarata, fermo restando il conforme esito della verifica della misura e/o dell'uso richiesta ai sensi del precedente comma ed a condizione che la minore superficie imponibile dichiarata sia documentalmente provata alla pregressa data di decorrenza.
4. Non sono in ogni caso ammesse, a valere per annualità di tassa pregresse, eventuali riduzioni di superfici imponibili giustificate da cause di esenzione dal tributo e/o di riduzione tariffaria non tempestivamente denunciate o dichiarate ai sensi dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

Allegato A UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione principale
TD 01	Altre abitazioni
TD 02	Pertinenze abitazioni principali
TD 03	Pertinenze altre abitazioni
TD 04	Garage, cantine o altri luoghi di deposito NON pertinentziali

Componenti e coefficienti

Componenti	ips	iqs
Utenze Domestiche - 1 componente		
Utenze Domestiche - 2 componente		
Utenze Domestiche - 3 componente		
Utenze Domestiche - 4 componente		
Utenze Domestiche - 5 componente		
Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti		

N.B. I coefficienti di produttività quantitativa (**ips**) e qualitativa (**iqs**) dei rifiuti sono stabiliti annualmente all'atto della determinazione delle tariffe.

Allegato B UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e coefficienti

Codice	Descrizione	ips	iqs
TND.01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)		
TND.02	Cinematografi, teatri		
TND.03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
TND.04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
TND.05	Stabilimenti balneari		
TND.06	Autosaloni, esposizioni		
TND.07	Alberghi con ristorante		
TND.08	Alberghi senza ristorante		
TND.09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
TND.10	Ospedali		
TND.11	Agenzie, studi professionali, uffici		
TND.12	Banche e istituti di credito		
TND.13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		
TND.14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		
TND.15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
TND.16	Banchi di mercato beni durevoli		
TND.17	Barbiere, estetista, parrucchiere		
TND.18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
TND.19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
TND.20	Attività industriali con capannoni di produzione		
TND.21	Attività artigianali di produzione beni specifici		
TND.22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie		
TND.23	Birrerie, hamburgerie, mense		
TND.24	Bar, caffè, pasticceria		
TND.25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
TND.26	Plurilicenze alimentari e miste		
TND.27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
TND.28	Ipermercati di generi misti		
TND.29	Banchi di mercato generi alimentari		
TND.30	Discoteche, night club		

N.B. I coefficienti di produttività quantitativa (**ips**) e qualitativa (**iqs**) dei rifiuti sono stabiliti annualmente all'atto della determinazione delle tariffe.

Allegato C

CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (**C.E.R.**) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	Rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tesili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

Codice CER	Descrizione
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	Macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	Macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio
10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile

Codice CER	Descrizione
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	Rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	Rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	Batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254)
18 01	<i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i>
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati

Codice CER	Descrizione
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	<i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i>
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (franne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale

Codice CER	Descrizione
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

Criteri quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% (**quaranta per cento**) il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (**Kg/mq**) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*. Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (**kg/mq/anno**). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.